

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 10 novembre 2021

XVIII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Politiche dell'Unione europea (XIV) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del presidente [Sergio BATTELLI](#). – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, anticipando la seduta in sede referente.

La Commissione concorda.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

[Angela IANARO](#) (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di Legge europea 2019-2020, già approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura il 1° aprile 2021, e dal Senato, in seconda lettura, il 3 novembre 2021. Il testo risultante dalle modifiche finora apportate dai due rami del Parlamento consta di 48 articoli (suddivisi in VIII capi), che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per la disamina analitica del provvedimento, si limita a illustrare, nei termini di seguito riportati, le modifiche apportate al Senato in seconda lettura, che costituiscono l'oggetto esclusivo dell'esame della Commissione, essendo le uniche parti suscettibili di essere modificate in terza lettura.

Segnala preliminarmente che, tra le numerose modifiche apportate al Senato, investono direttamente le competenze della Commissione quelle riferite agli articoli da 40 a 47, riguardanti la materia della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea e la materia dell'attuazione del PNRR e del relativo monitoraggio parlamentare. Nella seconda parte della relazione si soffermerà in particolare su tali disposizioni.

Rispetto al testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, il Senato ha dunque apportato le seguenti modifiche agli articoli da 1 a 39:

all'articolo 1 è specificato un riferimento normativo inerente alla necessità di tenere conto, in sede di revisione del regolamento dell'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR), dei nuovi compiti attribuiti a tale ufficio dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo in esame (articolo già presente nel testo approvato dalla Camera);

è inserito un nuovo articolo 2 (modificando di conseguenza la numerazione degli articoli seguenti), recante «disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso Ares 2019/4793003». L'articolo in questione interviene con alcune modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) ridefinendo in particolare le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti in Italia. Evidenzia che le modifiche sono volte a contrastare, superando al tempo stesso alcune eccezioni sollevate in sede comunitaria, il fenomeno della cosiddetta «estero-vestizione» ovvero la pratica di immatricolare all'estero i veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese. Sono previste deroghe per situazioni particolari, come quella delle auto aziendali immatricolate nel territorio della Repubblica di San Marino e guidate da conducenti residenti in Italia;

all'articolo 3 (ex articolo 2) sono modificati i commi 5 e 6, recanti disposizioni relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche (l'autorizzazione di spesa, come rimodulata al Senato, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022);

all'articolo 4 (ex articolo 3), recante «disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175», è aggiunto il comma 2, che interviene sulla legge n. 39 del 1989, in materia di disciplina della professione di mediatore, con particolare riferimento al regime di incompatibilità, introducendo una ulteriore ipotesi di incompatibilità per colui che svolga attività di dipendente o collaboratore di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi;

dopo l'articolo 8 (ex articolo 7), è aggiunto un nuovo articolo 9, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. In particolare, al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, viene modificato lo specifico criterio di delega previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera q) della legge di delegazione europea 2019-2020 n. 53 del 2021, prevedendo che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste per la predisposizione del contratto o dell'offerta di contratto avente per oggetto prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale. Viene in tal modo espunto il riferimento alla riduzione del 15 per cento del prezzo determinato sulla base dei costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare). Ricorda in proposito che la Commissione ha già esaminato lo schema di decreto legislativo (n. 280) adottato dal Governo in attuazione della delega prevista dal citato articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020

e in sede di approvazione definitiva dello schema di decreto si già tenuto conto della modifica in esame;

all'articolo 10 (ex articolo 8), recante «disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273», sono apportate modifiche relativamente alla procedura di appalto al fine di: individuare gli ulteriori incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi; specificare che l'ammissione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria debba rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta; prevedere che con decreto ministeriale siano definiti i requisiti minimi che devono avere gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura per partecipare alle procedure di affidamento previste; intervenire in merito ai motivi di esclusione per irregolarità, non definitivamente accertate, relative al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali e correlate ad appalti di importo comunque non inferiore a 35.000 euro;

è inserito un nuovo articolo 13 che detta disposizioni volte a dare attuazione al regolamento (UE) n. 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. Viene a tal fine modificato il decreto legislativo n. 133 del 2009, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del precedente regolamento europeo (CE n. 1907/2006) in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, introducendo alcune disposizioni restrittive e sanzionatorie della circolazione di sostanze suscettibili di prestarsi alla fabbricazione di esplosivi artigianali, perciò definite «precursori di esplosivi»;

sono apportate modifiche al comma 1 dell'articolo 18 (ex articolo 15), di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) 2019/68 e (UE) 2019/69 della Commissione che incidono sul settore degli armamenti (procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212); le modifiche riguardano l'obbligo per le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato di recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione, nonché la soppressione del divieto di fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato e vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 *parabellum*;

sono apportate alcune modifiche all'articolo 26 (ex articolo 23), in materia di disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF), miranti a superare alcuni rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/213;

è inserito il nuovo articolo 27 che detta disposizioni volte a dare attuazione alla direttiva UE 2020/1504 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (*Markets in Financial Instruments Directive – MiFID II*) per escludere dal suo ambito di applicazione i fornitori di servizi di *crowdfunding* quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503;

è inserito il nuovo articolo 28 che apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private, in attuazione della direttiva 2019/2177 del Parlamento e del Consiglio che modifica: la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La

norma assegna in particolare all'IVASS alcuni nuovi obblighi informativi nei casi di operatività transfrontaliera delle imprese di assicurazioni;

all'articolo 29 (ex articolo 24), recante «disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica», viene elevata la sanzione amministrativa fissata nel testo originario della disposizione, uniformandola a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di violazioni commesse in materia di immissione in commercio di medicinali veterinari;

al medesimo articolo 29 (ex articolo 24), in materia di vendita *on line* di medicinali veterinari, come anche all'articolo 31 (ex articolo 26), in materia di vendita *on line* di cosmetici, viene aggiunta la previsione per cui i provvedimenti emanati dal Ministero della Salute, al fine di impedire la vendita *on line* di prodotti non conformi ai requisiti previsti, sono «pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione 'Amministrazione trasparente' del sito internet istituzionale del Ministero della salute»;

all'articolo 32 (ex articolo 27), comma 1, analoga previsione di trasparenza informativa viene stabilita con riferimento alla legge n. 97 del 2013, al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione;

sono apportate modifiche all'articolo 33 (ex articolo 28), concernente le disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (procedura di infrazione n. 2016/2013). In particolare, le modifiche apportate dal Senato prevedono: *a)* che, anche in caso di soppressione di animali in situazioni di emergenza, si debbano adottare modalità che arrechino la minima sofferenza agli animali; *b)* che, anche in caso di sperimentazione di anestetici ed analgesici, vige l'obbligo di adottare procedure di anestesia o analgesia qualora si causino gravi lesioni e dolore intenso agli animali; *c)* viene soppresso l'obbligo di verifica ispettiva ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di stabilimenti di allevamento di animali a fini scientifici, fermo restando l'obbligo di conformità degli stabilimenti stessi ai requisiti previsti; *d)* che si tenga conto in sede di valutazione tecnico-scientifica dei progetti autorizzabili, del rispetto dell'obbligo di sostituzione (ovvero dell'obbligo di adottare procedure efficaci che non coinvolgano gli animali non appena tali procedure si rendano disponibili); *e)* è infine introdotta una disposizione in materia di procedura di confisca di animali precisando, all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che gli animali che, in caso di sequestro a opera dell'autorità giudiziaria, restano nella custodia giudiziaria dei proprietari, con oneri a loro carico fino all'eventuale confisca degli animali stessi, sono gli animali in via di estinzione ovvero gli animali che possono costituire un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali;

all'articolo 35 (ex articolo 30), in materia di emissioni di gas ad effetto serra, è specificato in rubrica che la norma riguarda il Caso ARES (2019) 7142023.

Passando a descrivere le modifiche apportate al Senato afferenti a materie di precipuo interesse della Commissione, segnala in particolare tre articoli: gli articoli 40 e 41 (inseriti dopo l'articolo 39, ex articolo 34), recanti modifiche alla legge n. 234 del 2012 in materia di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, e l'articolo 43 (inserito dopo l'articolo 42, ex articolo 35), riguardante il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR.

Più in dettaglio, l'articolo 40, lettera *a)*, che modifica l'articolo 4 della citata legge n.

234 del 2012, estende gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento nell'ambito del processo decisionale europeo, prevedendo che l'informativa dei competenti organi Parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea avvenga regolarmente e non su richiesta; il medesimo obbligo informativo è esteso inoltre alle riunioni dell'Eurogruppo e alle riunioni informali nelle loro diverse formazioni. È inoltre previsto che le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea. Infine, la lettera b) dell'articolo in esame, riformula l'articolo 7 della medesima legge 234 del 2012 al fine di rendere più incisivo il ruolo del Parlamento rispetto alla posizione da assumere del Governo in sede europea: con riferimento alla posizione che quest'ultimo dovrà assumere in sede di Consiglio dell'Unione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione rispetto agli indirizzi ricevuti dalle Camere, viene infatti sostituita l'espressione «coerente» con la più stringente espressione «conforme».

L'articolo 41, che modifica l'articolo 29 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, consente, in analogia con quanto già previsto per la legge di delegazione europea, che entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato dalla dicitura «secondo semestre», debitamente corredato di relazione illustrativa (a differenza di quanto previsto dalla legislazione vigente per il disegno di legge di delegazione europea secondo semestre che, invece, può non recare una relazione a corredo). Viene inoltre specificato che la finalità di tale procedura è quella di consentire la celere entrata in vigore degli analoghi provvedimenti presentati nel primo semestre.

Nel preannunciare che non è sua intenzione formulare proposte emendative al disegno di legge in esame, attesa l'urgenza di una sua sollecita entrata in vigore motivata da evidenti ragioni di deflazione dell'oneroso contenzioso comunitario, segnala, con riferimento alle norme testé richiamate, l'esigenza di prevedere in prospettiva, in via normativa o comunque approvando un apposito ordine del giorno, che l'obbligo di relazione illustrativa sia esteso anche al caso della legge di delegazione europea secondo semestre, analogamente a quanto previsto dalla disposizione in esame per la legge europea secondo semestre. In entrambi i casi, infatti, tali ulteriori strumenti normativi potrebbero essere utilmente utilizzati, non come rimedi all'eventuale sopravvenienza di urgenti esigenze di adeguamento dell'ordinamento interno «sfuggite» ai disegni di legge presentati nel primo semestre, bensì quali strumenti di strategica programmazione dell'esame parlamentare dei provvedimenti, al fine di accelerarne l'approvazione, riducendo il rischio di apertura di procedure di infrazione. Ricorda in proposito che una raccomandazione in tal senso è emersa nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle procedure di infrazione, attualmente in corso di svolgimento in Commissione.

Passando ad illustrare l'articolo 43, relativo al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), rammenta che esso prevede che il Governo trasmetta relazioni periodiche, su base semestrale, sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti. Tali relazioni vengono esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

In proposito, ricorda che la materia del monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR è ad oggi regolata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure». L'articolo 2, in particolare, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia che, ai sensi della lettera e), ha anche compiti informativi. Trasmette infatti alle Camere con cadenza semestrale (per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento), una relazione sullo stato attuazione del Piano, che contenga le informazioni indicate nell'articolo 1, comma 1045, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), ovvero: i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation* EU e sui risultati raggiunti, nonché l'indicazione delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una loro migliore efficacia. Tali prospetti devono essere approvati dal Consiglio dei ministri e trasmessi alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027. È inoltre previsto che, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, sia trasmesso «ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti», con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Segnala, inoltre, come funzionali all'attuazione del PNRR, gli articoli 45 e 46, introdotti dal Senato, relativi, rispettivamente all'assunzione a tempo indeterminato nel numero massimo di ventotto unità di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e allo sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti, sia a livello centrale che locale e in condizioni di invarianza finanziaria, per includervi la possibilità di rendere pareri relativamente a funzioni e attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e dai fondi complementari al PNRR.

Sono infine apportate all'articolo 48, recante la clausola di invarianza finanziaria, le necessarie modifiche volte ad aggiornarne il contenuto rispetto alle modifiche apportate al Senato al provvedimento in esame.

In conclusione, ribadisce l'importanza di licenziare il testo in esame senza ulteriori modifiche, al fine di non prolungarne ulteriormente l'*iter* di approvazione parlamentare e agevolare in tal modo la chiusura delle diverse fattispecie di contenzioso europeo oggetto del provvedimento, ferma restando l'opportunità di un approfondito dibattito, i cui esiti potranno utilmente essere oggetto di successivi interventi normativi.

[Emanuela ROSSINI](#) (MISTO-MIN.LING.) concorda con quanto affermato dalla relatrice, esprimendo l'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento, stante la rilevanza delle disposizioni in esso contenute, in particolare in materia di appalti e subappalti. Appare infatti urgente definire in termini certi il quadro normativo nel quale gli amministratori locali e gli operatori economici sono chiamati a operare.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 18 novembre 2021

XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza del presidente [Sergio BATTELLI](#).

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 novembre 2021.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, comunica che, sul disegno di legge in esame, sono stati presentati 11 emendamenti (*vedi allegato*) che si riserva di trasmettere alle Commissioni di merito per l'espressione del parere di rispettiva competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 9 dicembre 2021

XVIII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Politiche dell'Unione europea (XIV) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente [Sergio BATTELLI](#). — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 novembre 2021.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, dato conto delle sostituzioni, avverte che nella seduta odierna la Commissione è chiamata a concludere l'esame del disegno di legge in titolo. Segnala a tal fine che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Ambiente, Trasporti (favorevole con osservazione), Attività produttive, Lavoro (favorevole con osservazione) e Affari sociali e il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Fa presente inoltre, che tutte le Commissioni di merito hanno espresso parere contrario sugli emendamenti di loro competenza presentati presso la XIV Commissione e che pertanto le proposte emendative non saranno poste in votazione e si procederà direttamente alla votazione del mandato alla relatrice.

Chiede quindi se vi sono colleghi che intendano intervenire per dichiarazioni di voto.

[Tommaso FOTI](#) (FDI), preannuncia il proprio voto contrario motivandolo in ragione del mantenimento nel testo del provvedimento delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, che non sono a suo avviso supportate da alcuna ragione di compatibilità con la normativa europea, né trovano giustificazione in base all'ordinamento nazionale. Ricorda, in proposito, che la questione da egli sollevata è stata menzionata anche nelle premesse della relazione sul disegno di legge approvata dalla VIII Commissione, laddove si auspica che sia verificata la piena conformità alle prescrizioni della Commissione europea, nonché della giurisprudenza e della normativa unionale, del citato articolo 4 nella parte in cui incide sulla figura dell'agente immobiliare introducendo una nuova ipotesi di incompatibilità all'esercizio della professione.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e

modificato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020», nel testo trasmesso dal Senato, nonché la relativa autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione approva.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14. 25.